

Storia del diritto medievale e moderno.

DINI – AA 2024/2025

AS/04

ELEMENTO CANONICO DEL DIRITTO COMUNE.

Il diritto romano rielaborato dai Glossatori, in quanto diritto dell'Impero si pose quale diritto "universale".

Quindi universalmente valido ed universalmente applicabile.

Si tratta però solo di una delle fonti "universali" che partecipano all'esperienza giuridica del "*diritto comune*".

Al fianco del diritto romano, l'altro elemento "universale" del sistema di diritto comune fu il diritto dell'altra istituzione universale: la chiesa.

- Quindi il diritto canonico: lo *ius canonicum*.

L'idea di un unico ordinamento normativo di tutta la cristianità era stato del resto un pilastro della coscienza medievale.

- Ed esso aveva due volti: uno temporale, l'altro spirituale
- L'*ordinatio* ad un unico fine superiore di Chiesa ed Impero postulava che *ius civile* e *ius canonicum*, pur distinti nelle rispettive sfere di applicazione,
 - si componessero nella ideale unità dello *ius comune*
 - attraverso lo stretto rapporto della comune dipendenza dalla volontà di Dio.
 - Quest'idea non fu turbata neppure dai più aspri conflitti tra Chiesa ed Impero.
 - Es. lotta per le investiture.

Le fonti, alludendo alla dimensione giuridica universale che connota il "diritto comune" usano infatti l'espressione *utrumque ius* ("l'uno e l'altro diritto").

E questi diritti universali, si affiancarono ai diritti particolari (*iura propria*) prodotti dell'autonomia del pluralismo istituzionale per tutta la durata dell'esperienza giuridica che l'Europa visse tra il XII ed il XVIII secolo

- Esperienza giuridica che si può intendere come un tipico modo di organizzare in "sistema" il diritto romano-canonico e le fonti normative con esso concorrenti.
- E che prende il nome di esperienza di "diritto comune".
- In 5 secoli i rapporti di forza tra le fonti muteranno:
 - prima di prevalenza del diritto "dell'impero" e di quello canonico,
 - poi vedrà l'affermarsi – così come avverrà sul piano politico, i diritti particolari.
 - Allora il diritto romano acquisirà carattere di sussidiarietà rispetto ai primi.

Ma tutte queste fonti restarono costitutive del sistema.

VEDIAMO ORIGINE E FONTI DEL DIRITTO CANONICO.

Gli ultimi secoli del mondo antico attestano l'affermazione del Cristianesimo.

- Dal 313 la religione è tollerata (Editto di Milano).
- Dal **380 diviene la religione ufficiale dell'Impero (editto di Tessalonica)**

Questo fatto costituisce un evento di straordinaria importanza per l'Impero e la storia successiva.

- Non sono dal punto di vista religioso,
- ma anche per la profonda influenza che ebbe sulle istituzioni e sul diritto.

Ciò fu dovuto:

- A. ai contenuti della nuova fede
- B. alle istituzioni nate per conservare e diffondere tali valori (i.e. Organizzazione)
- C. alla forma in cui i valori e le regole cristiane furono esplicitate

A) CONTENUTI della nuova fede

L'annuncio evangelico comprendeva una serie di enunciazioni religiose.

- Tuttavia, molte di esse comportavano conseguenze, dirette o indirette:
 - nella disciplina delle relazioni tra uomini
 - e nei rapporti dei singoli con le istituzioni secolari
- Si pensi:
 - ai precetti dell'indissolubilità del vincolo coniugale (*vangeli di Marco, Matteo e Luca*)
 - alla necessaria gratuità del prestito
 - all'obbligo di rispettare l'autorità secolare e la distinzione tra questa e l'autorità religiosa;
 - al rigetto della legge del taglione
 - più in generale il comandamento dell'amore per il prossimo
 - ed il rispetto della persona umana – uomo o donna, schiavo o libero – cittadino o straniero

Tutti precetti che implicavano un ribaltamento radicale di principi che connotavano consuetudini ed istituti millenari.

B) ORGANIZZAZIONE

1) La Chiesa un'istituzione dotata di regole...del resto *Ecclesia = Assemblea*

- Già la primitiva chiesa di Gerusalemme, formata dal piccolo numero dei discepoli di Cristo, ha *ab origine* caratteristiche di un'istituzione dotata di regole:

- già nella nomina del 12° apostolo, che doveva sostituire Giuda, si optò per una procedura composita, con estrazione a sorte dopo selezione di due candidati (Atti, 1. 15-26).

Per esistere e per resistere alle tendenze devianti (proto-eresie, gnostici, ariani) ed all'influenza delle altre culture radicate...

- **l'organizzazione fu da subito fondata sulla GERARCHICA e sul PRINCIPIO DI AUTORITÀ**

GERARCHICA:

- Apostoli a cui succedono gli *episcopi* (vescovi)
 - i metropolitani coordineranno i locali, detti suffraganei
- Presbiteri
- Diaconi
- Assemblea dei fedeli

Al vescovo di Roma fu molto presto riconosciuto il Ruolo più alto: il Papa.

...ed un potere diretto e universale su tutti i fedeli.

PRINCIPIO DI AUTORITÀ

- **potere dei superiori di riesaminare in appello le decisioni degli inferiori.**

C) **FORMA** per conservare e diffondere i valori

- Il Cristianesimo è una religione del libro (come Islam ed Ebraismo)
- È quindi **incardinata su un testo sacro**
 - Antico e Nuovo testamento, Atti e lettere degli apostoli, Apocalisse
- **E se la “Parola di Dio” è scritta...essa ha necessario valore normativo**
- **È la prima fonte del diritto canonico.**
 - Es. *santificazione della domenica, Decima sui raccolti,*
- Tuttavia, questi “Testi” **sono diversi e potenzialmente antinomici.**
 - Ma in quanto tutti “sacri” l’antinomia deve essere solo apparente e dovuta al difetto d’intelligenza dell’uomo.
 - I testi possono essere «*diversi, sed non adversi*»
 - E la diversità deve essere spiegata con il ragionamento in modo tale da evitare la contraddizione
 - in particolare, si impiega la tecnica della distinzione.

La “Parola di Dio” è diritto Divino positivo

Ma il **Diritto divino può anche essere “naturale”.**

anche **il diritto naturale** è quindi “fonte” del diritto canonico

- E si tratta delle norme che regolano il Creato e determinano la natura dell'uomo.

...poi c'è la Patristica greca e latina

- Origene ed i padri orientali (Atanasio, Basilio, Gregorio Nazianzeno, Giovanni Crisostomo)
- Agostino ed i padri occidentali (S. Girolamo, S. Ambrogio)

Di particolare importanza tra le fonti del diritto canonico vi sono poi:

I) “I canoni” (dal greco **kanon**, cioè "regola")

Si tratta delle deliberazioni dei vescovi riuniti in consiglio.

- **Concili Ecumenici**, se presenti tutti i vescovi
- **Sinodi locali**, se presenti vescovi di una zona

I Concili ecumenici (Nicea 325, Costantinopoli 381, Efeso 431, Calcedonia 451) costituiscono per la chiesa altrettante pietre miliari

I Canoni conciliari sono

- Fonti del diritto canonico, subordinati soltanto alle norme rivelate nelle scritture.
- La loro struttura è giuridica in quanto c'è il binomio prescrizione-sanzione
 - Tra le sanzioni precocemente si affermano l'esclusione del peccatore dall'eucarestia
 - e la più grave è la excommunicatio (esclusione dalla comunità dei fedeli)

II) Le Decretali pontificie

- Istruzioni e decisioni, in genere date per lettera, a partire dal tardo IV secolo, dai pontefici.

III) Non pochi caratteri del diritto canonico sono poi presi dal **DIRITTO ROMANO** dei secoli in cui si formarono.

- L'impero era spesso considerato come condizione provvidenziale per creare la pace universale sotto un'unica legge, agevolando la missione universale degli apostoli.

- Cfr. Orosio, “Storie contro i pagani”

Si trattava di norme eterogenee, disorganiche.

- Anch'esse però, ad un certo punto vennero formando, un corpus organico.
 - che costituirà lo *ius canonicum* nel sistema del diritto comune

Già nel clima della riforma gregoriana della Chiesa (seconda metà dell'XI secolo)

- non erano mancate “collezioni”

- volte a tentare un primo riordinamento del materiale normativo;

ma la complessiva sistemazione di quest'ultimo,

- in una compilazione organica ed unitaria.
- **si ebbe solo a partire dal XII secolo.**

E quest'opera fu portata a compimento (e non è un caso) nella Bologna del XII secolo da parte di un monaco camaldolese: **Graziano**

A) La sua opera, composta tra il 1140-1142, passò alla storia con il nome di "**Decretum di Graziano**"

- ma il nome esatto ne fu: *Concordia discordantium canonum*

Essa divenne il pilastro di base di un diritto cui **questo canonista-giurista**

aveva saputo dare per la prima volta un posto autonomo rispetto alla teologia.

Concordia discordantium canonum

- il titolo già indica la chiave di volta di tutta l'opera.
- Graziano aveva lavorato:
 - mediante il metodico assestamento dialettico dei testi sacri,
 - il vaglio critico delle innumerevoli norme canoniche accumulate nei secoli,
 - il coordinamento in sistema razionale delle verità autoritative.

Lo scopo cui aveva mirato, setacciando con criteri innovativi il suo immenso materiale (non solo testi biblici, liturgici, patristici, raccolte di canoni conciliari, di epistole pontificie, di penitenziali, **ma anche testi romani e romano-barbarici**)

- era stato quello della razionalizzazione normativa:
- **trovare la logica concordantia delle antinomie** fra i precetti accumulatisi lungo un millennio e ricercare i motivi razionali delle *auctoritates*.

Graziano aveva insomma:

- riunito un certo numero di testi (**ben 3823**) di diversa provenienza [*auctoritates*],
- li aveva **raggruppati per soggetto** aggiungendovi **talvolta un breve commento** [*dictum*]
- e, soprattutto, quando certi testi di autori diversi si presentavano contrastanti, si **era sforzato di conciliarli o, in ogni caso, di trarne fuori una dottrina** ferma sulla quale fosse possibile appoggiarsi.

Il metodo dialettico di Graziano si ricollegava a quello pochi anni prima messo a fuoco in campo teologico da **Pietro Abelardo** nel famoso **Sic et non**.

Identico era l'atteggiamento mentale dei due uomini:

- entrambi non rifiutavano il principio autoritativo (che era fede),
- **ma intendevano discutere criticamente i motivi razionali che ne imponevano la credibilità.**
- Grande merito del *decretum* fu quello di:
 - svincolare la normativa canonica dalla scienza sacra,

- E collocarla allo stesso livello di giuridicità dello *ius civile*.

Il *decretum* pur essendo opera non ufficiale,

- conquistò un prestigio immenso
- e diventò oggetto di insegnamento universitario (e glossa)
 - nonché di una copiosa letteratura canonistica

B) Nel 1234, papa Gregorio IX, promulgò una maestosa collezione di *decretales* in cinque libri:

- il c.d. *Liber extravagantium*,
 - *nel senso che tale compilazione raccoglieva decretali che stavano extra, cioè fuori del Decretum di Graziano.*
- Il *Liber extra* costituiva il meditato e ufficiale riordinamento tecnico di tutta la abbondante produzione normativa successiva al Decretum.

Le Decretali di Gregorio IX avevano forza di legge,

- furono inviate alle Università
- e divennero, col Decretum, il principale oggetto di studio e di elaborazione scientifica, fino all'entrata in vigore del *Codex iuris canonici*, nel secolo XX (1918)

Nella compilazione gregoriana,

- tutta costruita secondo le categorie romanistiche,
- il diritto canonico si presentava ormai robustamente sistemato entro una partizione quinaria delle materie che era venuta scientificamente delineandosi dopo Graziano:

- 1) *ordinamento dei tribunali ecclesiastici;*
- 2) *processo canonico;*
- 3) *vita di chierici, monaci e gerarchie ecclesiastiche;*
- 4) *matrimonio;*
- 5) *delitti, pene, magistero punitivo della Chiesa.*

C) nel 1298 da papa Bonifacio VIII promulga il c.d. Liber Sextus

- a. intitolato “sextus” perché succedeva ai precedenti cinque di Gregorio IX

D) Seguirono le Constitutiones Clementinae del 1317

- a. raccolte dai papi Clemente V e Giovanni XXII furono le compilazioni pontificie con cui ufficialmente si concludeva la imponente e rigogliosa attività legislativa della Chiesa.

Altre due posteriori raccolte di decretali, infine, ma senza carattere ufficiale si aggiunsero al materiale già consolidatosi fino al 1317:

E) le Extravagantes Iohannis XXII

F) le Extravagantes communes (che giungevano al 1484)

Riepilogando:

1. **Decretum di Graziano, 1140**
2. **Decretali di Gregorio IX, 1234**, - cd. Liber extra
3. **liber sextus di Bonifacio VIII, 1298**
4. **le clementine, 1317**
5. **extravagantes di Giovanni XII**
6. **extravagantes communes, 1484**

un corpus di sei distinte compilazioni –

- tre private
- e tre ufficiali

la “costruzione” del diritto canonico - **fonte di diritto comune in *spiritualibus*** - poté così dirsi conclusa alle soglie del XVI secolo.

E **corpus iuris canonici** lo chiamò infatti il francese Giovanni Chappuis, che nel 1500 ne curò l'edizione a Parigi.

Una legislazione davvero grandiosa, nel contesto dell'età medievale.

- Se pensiamo che nell'ambito civilistico gli imperatori germanici accrebbero di ben poche costituzioni il vecchio corpo delle leggi giustiniane

... e che il diritto feudale fu pressoché interamente di origine consuetudinaria,

quella canonistica costituì l'unica parte di diritto medievale di natura prevalentemente legislativa che come *ius commune* si contrapponeva alle legislazioni particolari.

Anche su questo grande corpus di norme,

- si **svolse un plurisecolare lavoro dottrinale in forme pressoché simili a quelle tipiche dell'attività esegetica e sistematica nata intorno al *corpus iuris civilis*.**
- I grandi artefici del *corpus iuris canonici*, d'altronde, **avevano soprattutto preso a prestito, nella loro opera costruttiva, le tecniche e gli schemi dogmatici romanistici.**

L'intensa elaborazione scientifica svolta dai canonisti sul Decretum e via via sulle raccolte di decretales **presentava nondimeno caratteri peculiari che le derivavano da due aspetti specifici:**

- l'essere attività interpretativa **di un diritto in gran parte vivo e contemporaneo;**
- l'essere lavoro speculativo dominato dal problema incombente di individuare il fatto umano, valutabile in termini puramente giuridici (e quindi oggetto di disciplina ecclesiastica terrena), rispetto al fatto rilevante invece sul superiore terreno della dogmatica religiosa e della teologia morale.

VEDIAMO ORA I CARATTERI “SOSTANZIALI” DEL DIRITTO CANONICO

- Tipica del diritto canonico è la STRUMENTALITA’.
- Strumentalità assunta in funzione dell’ottica peculiare della Chiesa.

Per la Chiesa è nel tempo e nel sociale che si combatte la battaglia dei singoli fedeli per la vita eterna

La Chiesa è peraltro convintissima della sua scelta per il diritto e quindi si fa produttrice di un diritto suo proprio

- tuttavia, non ha un culto formalistico per il diritto,
- ...lo considera sempre e solo strumento, necessario ed imprescindibile,
- ma strumento, per conseguire l’unico vero fine della Chiesa: la salus aeterna animarum.

Il diritto canonico, diritto della chiesa universale, non è solo dei preti,

- ma è creato per l’homo viator, creatura fragile e fallibile.
- La visione strumentale del diritto canonico poggia dunque su basi pastorali.
- Se esso deve servire per i peccatori, fragili e soggetti alle circostanze più varie, non può essere concepito come una regola uguale per tutti.

L’uguaglianza giuridica moderna - che è uguaglianza formale di persone sostanzialmente diseguali - appare alla Chiesa come una mostruosità.

- La legge canonica non può essere uguale per tutti se tutti non sono concretamente uguali
- perché la legge canonica non è garanzia formale, ma aiuto sostanziale;
 - e deve quindi tener conto delle fragilità umane
- Per ordinare adeguatamente deve sacrificare logicità, sistematicità, unitarietà formali ed elasticizzarsi.

Qui nascono le discordantiae che 1000 anni di vita giuridica della chiesa mostrano;

- discordantiae cagionate dal ripudio del formalistico imposto dalla Caritas,

La discordantia, quindi non è rottura, non è frutto della bizzaria di Pontefici, Padri, Giudici, Dottori, è naturale segno dell’atteggiarsi plastico d’un diritto a misura d’uomo.

Il nesso tra diritto canonico e salvezza è indefettibile:

senza di esso la giuridicità della chiesa diviene aberrazione.

Ed è nesso che:

- se da un lato esige plasticità,
- dall’altro impone incrollabile immobilità.

L'ordinamento canonico **ci appare quindi strutturato su due livelli:**

- **il primo**, superiore,
 - contraddistinto da un'immunità assoluta, perpetua, universale,
 - intoccabile anche dal Pontefice o da un concilio ecumenico,
 - resistente ad ogni divenire storico;
- **il secondo** inferiore, plasticissimo e mobilissimo.

Dicotomia cardine, dunque,

- **ius divinum**
 - rivelato da Dio;
 - necessario alla salvezza;
 - composto da poche regole (*non uccidere, non rubare, ecc*);
- **ius humanum**
 - escogitato dallo zelo pastorale della Chiesa;
 - utile alla salvezza;
 - formato da moltissime regole accumulate lungo tutta la vita della chiesa, la più gran parte del diritto canonico.

Tale diritto "utile",

- **è giusto ed opportuno che venga applicato in modo da renderne sostanziale l'efficacia** commisurandola al soggetto concreto nel singolo caso,
 - **per questo a volte i sacri canoni sono applicati con rigore;**
 - **altre volte ne è tollerata la violazione;**
 - **altre ancora, per il profitto spirituale del singolo o per evitare nocimento collettivo, si dispensa dall'osservanza della norma.**

E **cardine del diritto canonico anche odierno** è la **teoria della dispensa,**

- ossia il dovere del superiore ecclesiastico di non applicare la norma nel caso concreto (*relaxatio legis*)
 - se, **a sua discrezione**, quella applicazione può, nel caso concreto, essere **peccati enutritiva**, cioè fonte di nocimento più che di giovamento spirituale.

Nel diritto canonico classico, che inizia con Graziano, i richiami alla temperanza e l'affievolimento della norma in nome della *missio* pastorale e salvifica vengono inquadrati tecnicamente nel concetto di **"AEQUITAS CANONICA"**

- **aequitas che è la considerazione ragionevole delle peculiarità dei singoli casi.**

L'aequitas canonica nasce dalle **fondamenta bolognesi** (ricordate il Glossatore Martino?)

- ma è **edificio trasfigurato**
- poiché **snatura l'aequitas dei civilisti** in funzione dei propri fini,
- **in funzione del periculum animae.**

L'aequitas canonica, è dunque:

- benignitas, clemenza,

- temperamento della norma troppa rigida in fase di applicazione della stessa ad un caso concreto.

Equità, dunque:

- che **consente al giudice** mosso dall'**aequitas** di **colmare le lacune della legge positiva**,
- ma che gli consente **anche di non applicare la legge positiva** se, nel caso specifico la ritiene **peccati enutritiva**.

I nomi di celebri giuristi canonisti,

- *Rolando Bandinelli (papa Alessandro III) 1100 -1181*
- *Ugolino de' Presbiteri XIII secolo - 1233 ca*
- *Giovanni Teutonico, XIII secolo – 25 aprile 1245*
- *Sinibaldo Fieschi (papa Innocenzo IV) (1195 – 1254)*
- *Giovanni d'Andrea (1270-1348)*

Fra i commentatori

- *Giovanni D'Andrea,*
- *Pietro d'Ancharano,*
- *Niccolò_dei Tedeschi).*

Il diritto Canonico classico ha avuto una cospicua influenza nello sviluppo dell'intera giuridicità occidentale... ben al di là dunque dell'ordinamento della Chiesa.

Esso, infatti, si traduce in mentalità giuridica

Punti fermi che penetreranno l'ordine giuridico della società civile sono:

- posizione centrale dell'equità;
- sentimento costante della mutevolezza del diritto umano e la sua conseguente elasticità;
- rilevante ruolo del giudice applicatore;

Molti potrebbero essere gli esempi concreti di una diretta influenza ma maggiormente significativi appaiono

- A) quelli **dell'equità canonica sul divenire della teoria del contratto**
- B) quello delle **radici teologiche** del diritto canonico sulla creazione della **figura della persona giudica**.
- C) Quelli dell'organizzazione sul processo romano-canonico.

A) Nella **dottrina giustineanea PATTO NUDO** era una convenzione **priva delle forme prefissate o non inserita in uno dei tipi causali previsti**.

Esso è dunque era **privo d'efficacia giuridica:**

non era idoneo a trasferire diritti ne può fondare azione giudiziale.

Dal diritto giustineaneo tale concezione si trasfonde nel diritto comune ed entra in contatto con lo ius canonicum, che, tutto permeato da valutazioni sostanziali, non può dividerla.

Il pactum anche il più sprovvisto di forma, in quanto libera convenzione fra due parti, rappresenta un reciproco affidamento che deve essere rispettato.

- L'omissione di forme ed il difetto di tipicità agli occhi del canonista non giustificano il venir meno d'un impegno:

verrebbero altrimenti lesi i principi moralmente imperativi:

- della buona fede
- della responsabilità come conseguenza dell'impegno.

Entra in gioco il periculum animae, il rigore legalistico diviene peccati enutritivus

- Scattano cioè i presupposti perché trovi luogo l'aequitas canonica:
- ...ed il rigorismo legalistico dell'irrelevanza dei patti nudi non può che essere abbandonato
- Non per tutelare il libero consenso o la volontà dei contraenti poiché sarebbe un'anticipazione delle moderne teorie contrattuali dei vizi del volere.
 - Bensì per assicurare il rispetto della parola data,
 - per rivendicare la responsabilità prima morale e poi giuridica dell'impegno preso,
 - in nome di una buona fede che deve restare regola indefettibile di ogni convenzione.

B) INCIDENZE CANONISTI CHE SUL CONCETTO DI PERSONA GIURIDICA

La Persona giuridica è frutto di un'astrazione della scienza giuridica

- che crea dal nulla un nuovo centro l'imputazione di diritti ed obblighi per i bisogni della circolazione giuridica.

Nei glossatori civilisti, v'è osmosi tra sostrato fisico e costruzione giuridica

- il processo di separazione tra persona fisica e persona giuridica è quindi imperfetto

I canonisti invece arrivano a questa separazione.

Perché? perché la loro cultura giuridica era intrisa di humus teologico.

Fin da San Paolo, problema della teologia Cristiana fu la costruzione d'una Chiesa perfettamente separata, concettualmente, dai fedeli che la compongono:

- i fedeli, infatti, sono di necessità dei peccatori,
- mentre la Chiesa non può che essere struttura purissima ed immacolata.

Per la Chiesa la separazione era un bisogno teologico vitale.

È da questa esigenza che ha stimolo da San Paolo in poi **l'elaborazione della teoria del *corpus mysticum***:

accanto ai corpi fisici dei fedeli componenti la Chiesa, esiste a livello metafisico, anche il corpo della chiesa, corpo immacolato perché completamente scisso e insuscettibile di influenze mondane.

La teologia cristiana arrivava dunque a **costruire un'entificazione metafisica**

- che aveva un **necessario sostrato fisico**
- **ma che riusciva a conseguire sul piano logico una soggettività perfetta.**

Il canonista aveva quindi familiarità col concetto e lo utilizzerà a pieno spinto da **un'enorme organizzazione fatta di vescovadi, parrocchie, abbazie, congregazioni, fabbricerie, confraternite e dall'esigenza di separare la vita di tutte queste strutture di titolari *pro tempore*.**

Per questa via, la riflessione della canonistica classica ed in particolare quella di **Sinibaldo Fieschi (poi Papa Innocenzo IV)** si è arrivati alla creazione di una **persona ficta**, di un **soggetto artificiale che esiste soltanto nella costruzione del diritto** ma che, in questa costruzione, **ha una sua perfetta autonomia e un'esistenza indipendente.**

C) IL PROCESSO ROMANO-CANONICO.

L'ambito in cui i due diritti e le due dottrine confluirono concordemente in unità altamente creatrice **fu quello del processo:**

- molto della nuova procedura civile e criminale che emerse a partire dal XII secolo, fu costruito con materiali ancor vitali dell'ordo *iudiciorum romano*,
- tuttavia, la sua perfezionata messa a punto costituì un merito **attribuibile:**
 - **ad un intelligente e innovativa legislazione pontificia (decretales**
 - **E d una fine opera di tessitura dottrinale svolta in larga parte dalla scienza canonistica italiana**
 - **summae e trattati,**
 - grandi opere d'insieme fra le quali eccelse nel XIII secolo il celebre **Speculum iudiciale del giurista-vescovo Guglielmo Durante)**
- L'originale tipo di processo creato da pontefici e canonisti
 - fu **adottato simultaneamente su tutta la rete della giurisdizione ecclesiastica in Europa,**
 - costituiva un rigoroso **meccanismo logico fundamentalmente basato sugli atti scritti e lontanissimo,** per i suoi aspetti di efficiente modernità, dalle razionali procedure orali dell'età feudale.
- In esso tutto era razionalmente ordinato e previsto, in maniera rigorosa e quasi meccanica.

- il procedimento proseguiva per piccoli passi o 'termini' minuziosamente e formalisticamente predeterminati;
- le forme degli atti processuali erano rigidamente prestabilite;
- tutte le questioni, anche quelle meramente formali, incidentali o preliminari, **erano decise con sentenza motivata**, che doveva essere immediatamente impugnata altrimenti passava definitivamente in giudicato;
- erano tassativamente elencate le prove ammissibili ed era aprioristicamente deciso per Legge, con criteri matematici, il valore" delle singole prove ...
- tutto doveva risultare per iscritto, tutto doveva figurare agli atti (scritti), il giudice non poteva tener conto nel suo giudizio se non di ciò che gli atti scritti rappresentassero.
- Prodotto squisitamente scientifico-universitario e insieme strumento reso immediatamente attivo nella prassi tramite l'autorità legislativa delle decretales e il prestigio dei suoi creatori, la nuova disciplina processuale era destinata a diffondersi rapidamente dalle Corti ecclesiastiche ai tribunali secolari, a cominciare da quelli dei comuni italiani:
- **venendo cioè a costituire il processo di diritto comune per eccellenza, la moderna forma di procedura accolta e conservata fino al XVIII secolo in tutta Europa.**